

Modello di organizzazione e gestione

“Modello 231”

Il **modello di organizzazione e gestione** (o "**modello ex D. Lgs. 231/01**") indica un **modello organizzativo** adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a **prevenire la responsabilità penale degli Enti.**

Esclusione di responsabilità dell'Ente

art. 6, c. 1, D. Lgs. 231/01 prevede che **“l'ente non risponde”** per i reati commessi dai soggetti in **“posizione apicale”** (cioè le persone che rivestono **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”**) **se prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli** e di **curare il loro aggiornamento** è stato affidato a un **organismo** dell'ente dotato di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;**
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.**

Contenuto dei modelli

L'art. 6, c. 2 D. Lgs. 231/01 definisce il **contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione** in funzione di determinate **esigenze**.

2. "In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, **i modelli** di cui alla lettera a), del comma 1, **devono rispondere alle seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;**
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;**
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;**
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;**
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Codici di comportamento di associazioni rappresentative

art. 6, c. 3, D. Lgs. 231/01

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di **codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.**

Enti di piccole dimensioni

art. 6, c. 4, D. Lgs. 231/01

4. Negli *enti di piccole dimensioni* i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

I reati presupposto

24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

24 ter: Delitti di criminalità organizzata

25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

25 bis.1: Delitti contro l'industria e il commercio

25 ter: Reati societari (*artt. 2621/2638 c.c.*)

25 quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

25 quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale

25 sexies: Abusi di mercato

25 septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

25 octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

25 undecies: Reati ambientali

25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

26: Delitti tentati



Indagine modelli organizzativi 231 e anticorruzione

Da un'indagine curata da Confindustria e TIM
-Dicembre 2016/Aprile 2017-



Composizione del campione

100 imprese di otto regioni

(Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia)

13% di grandi dimensioni (oltre 250 dipendenti)

45% di dimensioni medie (tra 50 e 249 dipendenti)

31% piccole (tra 11 e 49 dipendenti)

11% micro (fino a 10 dipendenti)

Hanno fornito risposte 45 imprese

Conoscenza della disciplina e diffusione dei modelli

87% dichiara di conoscere la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti (quasi tutte quelle di maggiori dimensioni)

16 imprese su 45 (36%) hanno adottato il modello organizzativo
(tutte quelle di dimensioni maggiori)

tutte quelle con **meno di 10 dipendenti** sono **prive di modello**

solo una su sette (**14%**) di quelle con **fatturato < 2 mln €** ne è dotata

22 imprese su 29 di quelle **prive di modello** si dicono intenzionate ad adottarlo

Imprese con modello organizzativo

Il **37%** affida le funzioni di *Organismo di Vigilanza* al *Collegio Sindacale* o organi equiparabili (*Consiglio di sorveglianza; Comitato per il controllo di gestione*)

Nonostante l'*art. 6, c. 2, lett. e) D. Lgs. 231/01* richieda espressamente l'introduzione di un **sistema disciplinare** per "sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" quasi **1/5** delle imprese dotate di modello ne è **privo**.

Quelle che l'hanno adottato:

31% lo prevede solo per le, **posizioni apicali;**

23% solo per soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza

residuo **46%** considera diverse categorie di soggetti che operano per conto dell'Ente.

nessuna impresa prevede misure per sanzionare l'inosservanza del modello da parte dei terzi
contraenti

Imprese prive di modello organizzativo

64% del campione si dice intenzionata ad adottare il modello

ragioni della mancata adozione:

complessità della normativa e difficoltà applicative;

eccessivi oneri organizzativi;

scarso riconoscimento dell'idoneità dei modelli in sede giudiziaria.

Il 69% di queste imprese non ha sistemi o misure alternative di prevenzione. Le altre affermano di avere un *codice etico*, *sistemi di certificazione qualità* o *procedure aziendali* in funzione dei principali fattori di rischio.

Conseguenze della mancanza del modello

La persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale **non risponde** del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale **soltanto** nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

Cass., Sez. 6 Pen., sent. n. 36083 del 9/7/09

Misure anticorruzione e percezione del rischio

una scala di valori da 1 a 10:

il **67%** percepisce un **rischio elevato** (da 7 a 10);

il **20%** un **rischio medio** (da 4 a 6);

il **13%** un **rischio basso** (da 1 a 3).

solo il **35%** prevede regole di comportamento per i rapporti con soggetti pubblici o procedure per gestire attività a maggiore rischio di corruzione:
tra quelle di **maggiori dimensioni** solo nel **10%** dei casi.

Di fronte alla **richiesta di corrispondere un'utilità indebita in cambio di agevolazioni** nello svolgimento dell'attività:

- **il 65%** delle imprese dichiara che **rifiuterebbe**;
- **il 27%** dichiara che **denuncerebbe** il caso alle Autorità competenti.

Se emergesse che un **dirigente o dipendente** ha commesso un reato **presupposto** della responsabilità ex *D. Lgs. 231/01* **da cui l'impresa ha tratto vantaggio**:

- **metà** degli intervistati dichiara che **denuncerebbe** il responsabile;
- **circa 1/5** dichiara che lo **sanzionerebbe in via disciplinare, senza denunciarlo**.

**Riconoscimento dell'idoneità del
modello in sede giudiziaria**

Non è idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato.

Cass., Sez. 5 Pen., sent. n. 4677 del 18/12/13

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.

Cass., S.U. Pen., sent. n. 38343 del 24/4/14

Colpa di organizzazione e onere della prova

Il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l'**obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati**, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. **Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione.** Altrimenti, peraltro, non si configura un'inversione dell'onere della prova... la responsabilità dell'ente si fonda sulla indicata colpa di organizzazione. **Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale...** In tal caso, militano a favore dell'ente, con **effetti liberatori**, le previsioni probatorie di segno contrario a cui al d.lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla **dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**

(Cass. S.U. 38343/14 - ThyssenKrupp)

Cass. Sez. 6 Pen., sent. n. 41768 del 22/6/17

modelli aziendali **ISO UNI EN ISO 9001** non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal D. Lgs. 231/01, perché non contenevano individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio delle violazioni del modello e si riferivano principalmente al controllo della qualità del lavoro nell'ottica del rispetto delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o degli interessi correlati dai reati in materia ambientale (...)

modello cd. «Deloitte»... non conteneva, tra l'altro, né il codice di comportamento e le relative procedure, né il codice etico, né le procedure per la conoscenza dei modelli, né il sistema sanzionatorio".